

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

**Finzi.** Io non voglio fare entrare nella legge nessuna modificazione, per esprimere quello che è di buon diritto; vale a dire che le acque degli scoli appartengono ai Consorzi di scolo. Ma siccome esiste questo gravissimo sconcio, che il Governo dispone di queste acque concedendole e percependone dei gravi canoni, così io domando una semplice dichiarazione autentica, sia da parte della Commissione, sia da parte del Ministero, che le acque dei Consorzi, non potendo essere considerate come acque pubbliche, non possono essere assoggettate a pagamento di canone. Del resto, i Consorzi debbono esistere da per tutto; non possono, onorevole Romanin, devono esistere per legge; e là dove non esistono, egli è che l'abbandono della buona agricoltura non ha introdotto ancora i canali di scolo, e vanno le acque sfrenatamente dove vogliono senz'altro che il Governo si sia mai curato di ingiungere a termini di legge, il loro raccoglimento e la loro condotta. Ma la legge esiste; e della non esecuzione ne sarebbe responsabile precisamente la pubblica amministrazione, perchè, ripeto, questi consorzi dovrebbero esistere da per tutto.

Crede del resto l'onorevole Romanin che dove questi Consorzi si sono formati, si siano fatti con l'iniziativa propria? Si sbaglia. Si sono formati in forza e a termini di legge, cioè, a termini, ultimamente, della legge 20 marzo 1865.

Se prima ne esistevano alcuni, esistevano sotto altra forma, per spontanea azione privata, e molti di essi erano poi caduti nelle mani del Governo per la loro manutenzione, inquantochè per questa pagavano un corrispettivo; ma questa era soltanto una azione che esercitava il Governo in virtù della legislazione passata. Ora questi canali non esistono più nelle mani del Governo, esistono precisamente nell'amministrazione dei consorzi a cui appartengono.

Domando dunque semplicemente se debbano o no continuare a pagare per la roba propria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Io credo che il meglio sia lasciare le cose come stanno, e non venire a nessuna definizione, perchè francamente ciò sarebbe pericoloso.

I canoni stabiliti e ridotti dalla presente legge, non sono che semplici canoni di riconoscimento della tutela che esercita lo Stato sulle acque pubbliche; se venisse definito che le acque dei colatori nel Mantovano, e di altre provincie sieno acque esclusivamente appartenenti ai rispettivi

Consorzii di scolo, si avrebbero ben presto molti conflitti; perchè se l'uso di queste acque si lasciasse libero ai proprietari confinanti posti lateralmente al colatore o scolo, questi pretenderebbero a loro arbitrio estrarre acque, e ne verrebbe un pregiudizio agli attuali utenti. Oppure se queste acque dovessero essere tassate per la loro derivazione ed uso dai consorzi, i canoni che questi imporrebbero potrebbero diventare altissimi e onerosissimi, perchè considererebbero coteste acque di esclusiva loro proprietà, e cadremmo nell'inconveniente che quelli che volessero usare di queste acque, dovrebbero pagarle assai cara; e laonde, in luogo di favorire l'agricoltura, si verrebbe a pregiudicarla ed a contrariarla.

Come ho detto, i canoni presenti non corrispondono all'idea che lo Stato sia proprietario di queste acque dette pubbliche; lo Stato non ne è proprietario, non è altro che il tutore di queste acque, e per questa tutela, per questo servizio regolamentare che presta lo Stato, il concessionario corrisponde un tenue canone di riconoscimento, e nient'altro.

Nuovamente io raccomando di non perdersi in questioni e distinzioni legali, che a volerle specificare tutti i casi pratici ci porterebbero ad una discussione inestricabile.

La legge, ripeto, è un miglioramento dell'attuale uso, dell'attuale regolamento delle acque; accettiamola dunque come un beneficio, e tiriamola avanti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi.** Io non avevo ben compreso lo scopo della domanda che ha fatto l'onorevole Finzi alla Commissione.

L'onorevole Finzi ci ha chiesto una definizione legale, cioè se i colatori si debbano ritenere acque pubbliche o private. Io dunque ho dovuto rispondere che questa distinzione noi non potevamo farla; perchè, tra le altre cose, mancano le nozioni di fatto; e poi perchè è cosa, per sua materia, di competenza del potere giudiziario, anzichè di una Commissione o di una Assemblea legislativa.

Ma io credo che l'onorevole Finzi abbia errato la via nella quale si è messo per raggiungere il suo scopo. Nella provincia di Mantova si tratterebbe, per quanto mi consta, di avanzi di vecchie legislazioni che avrebbero dovuto cessare, e che durano ancora, in forza delle quali, alcune acque evidentemente private, sono soggette a pagamento di canoni a favore del demanio dello Stato.

La questione adunque, è affatto diversa. Altro.